



Atto Dirigenziale
N. 1978 del 24/05/2011

Classifica: 008.09.01

Anno 2011

(3824418)

<i>Oggetto</i>	ESERCIZIO COMPETENZE LR 09/2010. AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 272 COMMI 2 E 3 DEL DLGS 152/2006 E S.M.I.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	geom. Fabrizio Poggi
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	GALANTI EMILIO - DIREZIONE AMBIENTE GESTIONE RIFIUTI

GIURI

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la vigente normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, Parte Quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la Legge Regionale 11 febbraio 2010, n. 9, con la quale la Regione Toscana ha provveduto ad attribuire alle province, tra l'altro, la competenza relativa alle funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di emissioni in atmosfera originate da stabilimenti di cui alla parte quinta, titolo primo del DLgs 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione n. 80 del 18/05/2011 con la quale la Giunta Provinciale:

- prende atto del Verbale approvato della seduta del 4 aprile 2011 del Comitato regionale di coordinamento, di cui all'art. 4 della LR 9/2010, trasmesso con lettera prot. AOO-GRT-99008-P.30.70. del 18/04/2011 del Responsabile del Settore "Qualità dell'aria, rischi industriali, prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" della Regione Toscana;
- dà mandato al Dirigente del Settore Ambiente e Gestione Rifiuti di procedere all'adozione delle autorizzazioni di carattere generale, di cui all'art. 272, comma 2 del DLgs 152/2006 e s.m.i., e ai sensi dell'art. 3 della LR 9/2010;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 272 comma 2 DLgs 152/2006,:

- per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria;
- valori limite e prescrizioni sono stabiliti in conformità a quanto previsto dall'art. 271 commi da 5 a 7;
- l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali la quantità e la qualità delle emissioni sono deducibili dalla quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate;
- l'autorità competente deve adottare le autorizzazioni generali entro cinque anni dall'entrata in vigore della parte quinta del DLgs 152/2006 per gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto medesimo;
- le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto sono stabilite, per lo stabilimento, considerando l'insieme degli impianti e delle attività che ricadono in ciascuna categoria dell'elenco;
- per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività che non sono riferite all'autorizzazione generale, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269;
- i gestori degli impianti o attività compresi nell'autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 272 comma 3 DLgs 152/2006:

- i gestori degli stabilimenti individuati ai sensi del comma 2 dell'art. 272 devono presentare all'autorità competente una domanda di adesione all'autorizzazione generale almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione o della modifica dello stabilimento; nel caso di modifiche che comportino difformità dello stabilimento medesimo rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione generale, il gestore dovrà richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269;
- l'autorizzazione generale ha validità dieci anni a decorrere dalla data di adesione; le domande di adesione relative a modifiche, non hanno effetto su tale termine;
- l'autorità competente procede al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate almeno ogni dieci anni;
- i soggetti autorizzati con le autorizzazioni rilasciate ai sensi del DPCM 21 luglio 1989 e del DPR 25 luglio 1991 devono presentare una nuova domanda di adesione, ai fini del rinnovo della precedente scaduta, entro sei mesi dalla data di adozione del presente atto, durante i quali l'esercizio può essere continuato; oltre i termini previsti, in caso di mancata presentazione della domanda di adesione, lo stabilimento è considerato in esercizio senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Visto il documento sulle autorizzazioni generali compreso nel Verbale approvato della seduta del Comitato di coordinamento di cui all'art. 4 della LR 9/2010, trasmesso dal Responsabile del Settore

“Qualità dell’aria, rischi industriali, prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento” della Regione Toscana, costituito dal modello di “Domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale “ e dagli allegati tecnici, da allegato A ad allegato H;

Vista la L 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

Vista la LR 40/2009 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”;

Visti il DLgs 267/2000 e il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente e ravvisata la propria competenza in merito;

DISPONE

1) DI RINNOVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 272 comma 3 del DLgs 152/2006 e s.m.i., le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del DPCM 21 luglio 1989 e del DPR 25 luglio 1991 e relative ai seguenti impianti e attività in deroga di cui all’art. 272 comma 2 del decreto medesimo:

- ◆ Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg. (Allegato 1)
- ◆ Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti. (Allegato 12)
- ◆ Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso. (Allegato 32)

secondo le indicazioni, prescrizioni e adempimenti comuni di cui agli Allegati A e B, e in conformità alle caratteristiche dell’attività e alle prescrizioni e requisiti tecnici e gestionali indicati negli specifici allegati tecnici dell’Allegato G e precisamente all’Allegato 1, all’Allegato 12 e all’Allegato 32, tutti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 272 comma 2 del DLgs 152/2006 e s.m.i., l’autorizzazione generale relativa ai seguenti impianti e attività in deroga di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.:

- ◆ Tipografia, litografia, serigrafia con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30kg. (Allegato 2)

- ◆ Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg. (Allegato 3)
- ◆ Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg. (Allegato 4)
- ◆ Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg. (Allegato 5)
- ◆ Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno. (Allegato 6)
- ◆ Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno. (Allegato 7)
- ◆ Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno. (Allegato 8)
- ◆ Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno. (Allegato 9)
- ◆ Produzione di mastici, pitture, vernici, cere inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/ora. (Allegato 10)
- ◆ Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno. (Allegato 11)
- ◆ Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno. (Allegato 13)
- ◆ Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno. (Allegato 14)
- ◆ Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/giorno. (Allegato 15)
- ◆ Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno. (Allegato 16)
- ◆ Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno. (Allegato 17)
- ◆ Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/giorno. (Allegato 18)
- ◆ Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/giorno. (Allegato 19)
- ◆ Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/giorno. (Allegato 20)
- ◆ Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/giorno. (Allegato 21)
- ◆ Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno. (Allegato 22)
- ◆ Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno. (Allegato 23)
- ◆ Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/giorno. (Allegato 24)
- ◆ Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg. (Allegato 25)
- ◆ Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg. (Allegato 26)
- ◆ Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg. (Allegato 27)
- ◆ Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg. (Allegato 28)
- ◆ Saldatura di oggetti e superfici metalliche. (Allegato 29)
- ◆ Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg. (Allegato 30)

- ◆ Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW. (Allegato 31)

secondo le indicazioni, prescrizioni e adempimenti comuni di cui agli Allegati A e B, e in conformità alle caratteristiche dell'attività e alle prescrizioni e requisiti tecnici e gestionali indicati negli specifici allegati tecnici dell'Allegato G e precisamente nell'Allegato 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, tutti parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) DI APPROVARE i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Allegato A _ Prescrizioni e indicazioni generali per tutte le attività
- 2) Allegato B _ Adempimenti comuni per la verifica e il controllo delle emissioni
- 3) Allegato C _ Modifica dello stabilimento
- 4) Allegato D _ Registro della contabilità delle materie prime impiegate
- 5) Allegato E _ Registro manutenzione degli impianti di abbattimento
- 6) Allegato F _ Quadro riassuntivo delle emissioni
- 7) Allegato G _ Allegati tecnici per le varie attività
- 8) Allegato H _ Valori limite e prescrizioni basati sulle migliori tecnologie disponibili
- 9) Allegato I _ Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale

4) DI DARE ATTO che:

- a) ai sensi dell'art. 272 comma 3 del DLgs 152/2006 e s.m.i. la presente autorizzazione generale ha validità 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
- b) ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, *il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera di cui alla parte quinta del DLgs n. 152/2006* e pertanto sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, gestione e smaltimento rifiuti ed emissioni sonore, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dello stabilimento, con particolare riferimento alle competenze di altri Enti in materia di lavorazioni insalubri ed alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene e sanità pubblica di cui al T.U.L.L.SS. approvato con RD 27.07.1934 n. 1265 artt. 216 e 217 e successive modifiche e/o aggiornamenti e Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- c) ai sensi dell'art. 272 DLgs 152/2006 e s.m.i. la presente autorizzazione può essere successivamente integrata con nuove tipologie di impianti e attività in deroga eventualmente individuate;
- d) i soggetti già autorizzati come indicato al precedente punto 1. devono presentare domanda di adesione, secondo le modalità previste nella presente autorizzazione generale, entro sei mesi dalla data di adozione del presente atto, durante i quali l'esercizio può essere continuato; oltre i termini previsti, in caso di mancata presentazione della domanda di adesione, lo stabilimento è considerato in esercizio senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- e) almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione o della modifica degli stabilimenti per i quali è stata adottata l'autorizzazione generale, il gestore presenta all'autorità competente una domanda di adesione corredata dai documenti prescritti;

- f) qualora nello stabilimento siano presenti anche impianti o attività non previste nell'autorizzazione generale o nel caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia più conforme a quanto stabilito nell'autorizzazione generale, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269;
- g) i gestori degli stabilimenti per i quali è stata adottata l'autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269;

5) DI DETERMINARE che la violazione di quanto previsto nella presente autorizzazione generale e comunque l'esercizio delle attività difforme da quanto stabilito costituisce violazione del DLgs 152/2006 e s.m.i. sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 279 e sottoposta ai poteri di ordinanza di cui all'art. 278 del DLgs 152/2006;

6) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il geom. Fabrizio Poggi, titolare della P.O. Qualità Ambientale della Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti.

Firenze 24/05/2011

**GALANTI EMILIO - DIREZIONE AMBIENTE GESTIONE
RIFIUTI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.provincia.fi.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della provincia di Firenze”